



MELIDE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA MESSA A DISPOSIZIONE DI CARTE GIORNALIERE COMUNI DELLE FFS

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ gli art. 186 e seguenti e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- ▶ l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;

ordina:

| | |
|-----------------------|--|
| Principio | Art. 1 Il Municipio, nell'intento di favorire l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico, acquista e mette a disposizione della popolazione una o più carte giornalieri per comuni (CGC) delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). |
| Aventi diritto | Art. 2 ¹ Hanno diritto all'utilizzazione delle CGC tutte le persone che ne fanno richiesta. ² Le CGC possono essere richieste senza limitazioni, ma al massimo per tre giorni consecutivi, sempre che ve ne siano ancora disponibili per le date desiderate. |
| Riservazione | Art. 3 Le CGC possono essere prenotate durante le ore d'ufficio presso la Cancelleria comunale, allo sportello, per telefono o e-mail (cancelleria@melide.ch). È pure possibile la prenotazione via internet sul sito www.swisstrotter.ch . In questo caso la prenotazione è valida unicamente dopo conferma via e-mail da parte della Cancelleria. |
| Termini | Art. 4 ¹ La riservazione anticipata delle CGC potrà avvenire con i seguenti termini: <ul style="list-style-type: none">▶ al più presto 90 giorni prima della data di utilizzo per i residenti;▶ al più presto 15 giorni prima della data di utilizzo per gli altri richiedenti. ² La riservazione è vincolante. In caso di disdetta o mancato ritiro di una CGC prenotata, quando la stessa non fosse acquistata da un altro utente, la tassa è comunque dovuta. |
| Ritiro | Art. 5 Le CGC devono di regola essere ritirate presso a Cancelleria comunale durante gli orari di apertura degli sportelli, entro 1 settimana dalla riservazione. |
| Tassa | Art. 6 |

MUNICIPIO



MELIDE

La tassa per ogni CGC ammonta a:

- ▶ Fr. 40.- per i residenti;
- ▶ Fr. 45.- per i non residenti;

Il pagamento è effettuato in contanti o con carta di credito/debito al momento del ritiro.

Condizioni generali di utilizzo

Art. 7

Per l'utilizzo della CGC valgono le condizioni generali stabilite dalla FFS. Informazioni in merito sono ottenibili presso le stazioni FFS.

L'utente è responsabile dell'uso appropriato delle CGC nei confronti delle FFS. È vietato l'acquisto allo scopo di rivendita.

In caso di smarrimento o mancato utilizzo non è possibile la sostituzione, lo scambio o il rimborso.

Entrata in vigore

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore dal 1° febbraio 2013, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Pubblicazione e ricorso

Art. 9

Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

IL MUNICIPIO

Aggiornata con RM 1097 del 15.11.2021
Pubblicata agli albi comunali dal 16.11.2021 al 16.12.2021

RM 1353 del 27.11.2012
Pubblicata agli albi comunali dal 29.11.2012 al 14.12.2012
